



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

*Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere*



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi*

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Visto l'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.17 che ha modificato l'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 e ha previsto l'adozione di un decreto direttoriale per la definizione delle specifiche tecniche del collegamento audiovisivo per l'udienza di convalida da remoto;

Visto l'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.17 che ha modificato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 e ha previsto l'adozione di un decreto direttoriale per la definizione delle specifiche tecniche del collegamento audiovisivo per l'udienza di convalida da remoto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 marzo 2011, n.44 recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il decreto legislativo 18 aprile 2016 recante "Codice degli appalti pubblici" in forza dei quali il Ministero della Giustizia ha acquistato i sistemi MVC2 (mediante ordine di acquisto n. 4011463 stipulato, in data 22.12.2017, a valere sulla Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- Microsoft Enterprise Agreement 4- stipulata, in data 1.8.2016, da Consip s.p.a. con Fujitsu Technology Solutions s.p.a., CIG Convenzione 67518044EB, CIG derivato 73331735CB) e MVC3 (mediante ordine diretto di acquisto n. 4011463 stipulato, in data 22.12.2017, a valere sulla Convenzione per



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

*Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere*



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi*

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni -Microsoft Enterprise Agreement 4- stipulata, in data 1.8.2016, da Consip s.p.a. con Fujitsu Technology Solutions s.p.a., CIG Convenzione 67518044EB, CIG derivato 73331735CB;

D'INTESA ADOTTANO IL SEGUENTE

DECRETO DIRETTORIALE

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche, ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e dell'articolo 6 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per la partecipazione alle udienze di cui agli articoli citati mediante collegamento audiovisivo tra l'aula dell'ufficio giudiziario e l'aula di uno dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

ART. 2

(Strumenti di partecipazione a distanza nella disponibilità del Ministero della Giustizia)

1. Il collegamento di cui all'articolo 1 è realizzato dal Ministero della Giustizia con i seguenti strumenti di partecipazione a distanza:
 - a) MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (*tenant*) di data center ubicati nel territorio dell'Unione europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; assicura il collegamento audiovisivo sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 9 di essi;



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

- b) MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell'Amministrazione; assicura il collegamento a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi.

ART. 3

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. I sistemi indicati all'articolo 3 utilizzano canali criptati i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione sono conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche del D.M. 44/2011.
2. I log dei sistemi indicati al comma 1 sono gestiti con le seguenti modalità:
 - a) MVC2 è gestito con piattaforma Microsoft Teams, e sono conservati i dati tecnici di sessione quali l'orario di inizio e fine sessione, l'identificativo utente, la durata, il sistema operativo del dispositivo utilizzato, l'indirizzo IP, il nome dispositivo e il CPU. Tali dati sono trattati secondo quanto previsto dal *privacy disclaimer* del fornitore.
 - c) MVC3 è gestito con piattaforma Microsoft Skype for Business e I Log di Microsoft IIS (Internet Information Services) e del motore dell'applicativo Skype for Business sono conservati in data center dell'amministrazione; si tratta di dati tecnici di sessione, quali l'orario di inizio e fine sessione, l'identificativo utente, la durata, il sistema operativo del dispositivo utilizzato, l'indirizzo IP e gli accessi alla piattaforma.
 - d) In nessun caso sono raccolti dati relativi ai contenuti delle attività degli utenti e tali dati sono trattati secondo quanto previsto dal *privacy disclaimer* del fornitore.

ART. 4

(Specifiche tecniche per il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di trattenimento)

1. Il collegamento audiovisivo tra l'ufficio giudiziario e il centro di trattenimento è effettuato, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 3, mediante una piattaforma multimediale che



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

*Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere*



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi*

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

garantisce la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nell'aula dell'ufficio giudiziario e nell'aula del centro, la possibilità per le suddette persone di udire quanto viene detto in tali luoghi, oltre che la sicurezza del contenuto trasmesso. Il Ministero dell'Interno assicura che i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 siano dotati di collegamento alla linea dati e che la suddetta piattaforma sia raggiungibile tramite la rete locale (LAN).

2. Ai sensi dell'articolo 20-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n.30 del 2007 e dell'articolo 6, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo n.142 del 2015 non è reso disponibile il collegamento audiovisivo tra luoghi diversi dall'ufficio giudiziario e uno dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

ART. 5

*(Specifiche tecniche per la redazione e l'invio del verbale redatto dall'operatore della
Polizia di Stato)*

1. L'operatore di Polizia di Stato presente nel luogo dove si trova il soggetto trattenuto redige il verbale previsto dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e dall'articolo 6 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, avvalendosi del modello di cui all'Allegato I.
2. Il verbale, redatto e sottoscritto in forma analogica o digitale, è trasmesso alla Cancelleria del giudice immediatamente dopo la fine dell'udienza.
3. Quando il verbale è redatto in forma digitale, la sua trasmissione alla Cancelleria del giudice è effettuata osservando le disposizioni di cui ai Capi II e VI del Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.44;
4. Se l'operatore della Polizia di Stato verifica che non è disponibile un collegamento che assicuri la reciproca visibilità e udibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ne informa immediatamente il giudice con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
5. Il giudice, ricevuta l'informazione di cui al comma 4, decide immediatamente sulle modalità di prosecuzione dell'udienza con provvedimento comunicato, a cura della Cancelleria, all'interessato, al gestore del centro e al difensore con i mezzi disponibili idonei allo scopo.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

ART. 6

(Efficacia)

1. Il presente decreto è pubblicato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e sul Sito internet del Ministero dell'interno e acquista efficacia il 11 aprile 2022.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto si applica ai provvedimenti di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto legislativo n. 30 del 2007 e di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 adottati a decorrere dalla data indicata all'articolo 6.

Il Direttore Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati

Vincenzo DE LISI

Il Direttore Centrale Reggente
della Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere

Giuseppe DE MATTEIS



De Lisi
Vincenzo
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
26.03.2022
09:15:19
GMT+00:00



GIUSEPPE DE
MATTEIS
Ministero
dell'Interno
Dipartimento
P.S.
28.03.2022
08:19:38
GMT+00:00